

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 124/2014 DEL CONSIGLIO

del 10 febbraio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 36/2012⁽²⁾ attua la maggior parte delle misure di cui alla decisione 2013/255/PESC.
- (2) Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/74/PESC⁽³⁾, che modifica la decisione 2013/255/PESC.
- (3) Occorre introdurre nel regolamento (UE) n. 36/2012 un'ulteriore deroga al congelamento dei beni per consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche di entità di proprietà dello Stato siriano o della Banca Centrale della Siria ai fini dell'esecuzione, per conto della Repubblica araba siriana, di pagamenti a favore dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) per attività connesse alla missione di verifica dell'OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane.

(4) Tale misura rientra nell'ambito del trattato e la sua attuazione richiede quindi un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 16, primo comma, del regolamento (UE) n. 36/2012 è aggiunta la lettera seguente:

- «i) destinati esclusivamente a pagamenti eseguiti, per conto della Repubblica araba siriana, da entità di proprietà dello Stato siriano o dalla Banca Centrale della Siria, indicate negli allegati II e II bis, a favore dell'OPCW per attività connesse alla missione di verifica dell'OPCW e alla distruzione delle armi chimiche siriane, in particolare pagamenti a favore del fondo fiduciario speciale dell'OPCW per quanto riguarda le attività connesse alla distruzione totale delle armi chimiche siriane al di fuori del territorio della Repubblica araba siriana».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2014

Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON

⁽¹⁾ GU L 147 dell'1.6.2013, pag. 14.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Cfr. pagina 63 della presente Gazzetta Ufficiale.